

DISCIPLINARE DI GARA
Procedura aperta per l'affidamento del
“Centro Diurno per anziani affetti da forme di involuzione senile e demenze
che limitano l'autonomia della persona” – Periodo 11/07/2019 – 30/12/2020
CIG 78728934D4

IL PRESENTE DISCIPLINARE REGOLA IL FUNZIONAMENTO DEI SOTTOINDICATI ISTITUTI PREVISTI NEL RELATIVO BANDO. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'APPALTO ED ALLA PROCEDURA DI GARA

1. IMPORTO COMPLESSIVO POSTO A BASE DI GARA: € 428.018,92 (al netto dell'IVA) - Oneri della sicurezza stimati pari a zero.

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Capitolato Prestazionale descrittivo e relazione tecnica ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
- c) Disciplinare di gara;
- d) Allegato 1 Domanda di partecipazione
- e) Allegato 2 Dichiarazione di assenza di cause d'esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- f) Allegato 3 Dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli artt. 46 – 47 del D.P.R. n. 445/2000)
- g) Allegato 4 Accettazione del Protocollo d'integrità
- h) Allegato 5 Protocollo di integrità di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2018-2019-2020 approvato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018
- i) Allegato 6 Schema di convenzione
- l) Allegato 7 Dichiarazione per comunicazioni

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-vii.page>

2. ESPERIMENTO DI GARA: Nel giorno, nell'ora e nel luogo che verranno indicati sul sito web del Municipio Roma VII si procederà, in seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata e la conformità della stessa a quanto richiesto nel presente disciplinare e ad attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Si procederà alla verifica dei requisiti generali, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., nella misura minima del 10% dei concorrenti, anche attraverso il sistema AVCpass. Si procederà altresì all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, al solo fine di verificare la presenza dei documenti prodotti.

L'Ufficio che ha indetto la gara procederà ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice valuterà le offerte tecniche e procederà all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare di gara. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche ammesse e procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle quali verrà data lettura.

Qualora una o più offerte risultino presunte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il R.U.P., con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice secondo le linee guida dell'A.N.AC., procede alla verifica delle giustificazioni che saranno presentate da parte dei concorrenti ai sensi dell'art. 97, commi 5, 6 e 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il R.U.P., con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice secondo le linee guida dell'A.N.AC., ai sensi dell'art. 97, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., può valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.

L'ufficio che ha indetto la gara aggiudica la presente procedura in favore dell'offerta risultata congrua previa verifica dei requisiti generali, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali attraverso il sistema AVCPass sul concorrente primo in graduatoria.

Restano comunque salve le superiori determinazioni dell'Amministrazione.

L'Amministrazione potrà comunque acquisire d'ufficio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, mediante richiesta alle Autorità competenti, anche alla luce delle indicazioni fornite dai concorrenti nelle dichiarazioni sostitutive.

Nel corso della procedura, in tutti i casi in cui si rendessero necessarie valutazioni sui documenti/dichiarazioni presentati dai concorrenti, il Presidente della commissione giudicatrice procederà conseguentemente, anche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., sospendendo, se del caso, temporaneamente la seduta pubblica, o aggiornandola a successiva data, della quale verrà data comunicazione ai concorrenti medesimi, mediante i mezzi previsti nel presente disciplinare o dalla legge.

Il provvedimento che determina le esclusioni dalla presente procedura e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché la sussistenza dei requisiti, economico-finanziari e tecnico-professionali, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sarà pubblicato sul sito del Municipio VII <https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-vii.page> nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti.

SEZIONE 1

REQUISITI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

I concorrenti, oltre alla domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, redatta utilizzando l'Allegato 1, unitamente ad un elenco riepilogativo della documentazione presentata, dovranno produrre, a pena di esclusione, i seguenti documenti e/o dichiarazioni:

1.1 Atto costituito e Statuto, se non già in possesso della scrivente Amministrazione

1.2 requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:

A) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese – attestante i seguenti dati:

- 1) l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro medesimo;
- 2) la denominazione del concorrente;
- 3) l'indicazione del titolare e/o legale/i rappresentante/i del concorrente;
- 4) che nel registro delle imprese non risulti iscritta, per la relativa posizione anagrafica, alcuna dichiarazione di procedura concorsuale ai sensi della normativa vigente in materia;
- 5) l'attività economica svolta che dovrà essere inerente all'oggetto della gara;
- 6) l'inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto, e di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;

B) dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, utilizzando l'**Allegato 2**.

La medesima dichiarazione, di cui al presente punto, deve essere resa da parte dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'organismo non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Gli altri soggetti, indicati nel suddetto art. 80, comma 3 dovranno parimenti dichiarare l'insussistenza delle cause di esclusione di cui al citato articolo, potendo limitare tale dichiarazione alle sole ipotesi di cui all'art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g), comma 2 e comma 5, lett. l) di detto articolo.

Ai sensi dell'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'esclusione non va disposta se il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

La dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnnicomprensiva specificando i relativi dati identificativi:

- titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- un socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

A tal fine il legale rappresentante dovrà dichiarare di aver proceduto alla preventiva acquisizione delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti sopra elencati, e di aver imposto agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni, prevedendone la periodica rinnovazione.

Ai sensi dell'art. 80, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1 del Codice citato, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero il concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione Appaltante riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, il concorrente non sarà escluso dalla presente procedura. Il concorrente escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Ai sensi dell'art. 80, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale 0 è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna;

B.1) Dichiarazione di impegno sottoscritto del concorrente, subordinatamente alla compatibilità ed all'armonizzazione con l'organizzazione d'impresa del medesimo, di assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata del servizio, il personale in carico all'impresa uscente ai sensi dell'art. 50, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, come modificato dall'art. 33 del D.Lgs. n. 56/2017;

B.2) Ulteriori dichiarazioni utilizzando l'**Allegato 3**

C) In caso di costituendo:

- raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del suddetto decreto;

dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 48, commi 12 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sottoscritto da ciascun soggetto facente parte del costituendo raggruppamento/consorzio a conferire mandato collettivo con rappresentanza ad uno di essi (da indicare espressamente) qualificato come soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio e dei mandanti, comprensiva dell'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascun soggetto che si costituirà in raggruppamento o consorzio;

D) Solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. già formalmente costituito:

mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno dei soggetti facenti parte del raggruppamento, qualificato come soggetto mandatario, il quale, in nome e per conto proprio e dei mandanti, stipulerà il contratto, comprensivo dell'indicazione delle parti del servizio che ciascun soggetto raggruppato dovrà eseguire, ai sensi dell'art. 48, commi 4 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

E) I consorzi ordinari di concorrenti già costituiti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dovranno, altresì, produrre l'atto costitutivo.

F) I concorrenti dovranno altresì produrre "PASSOE", di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, così come aggiornata dalla deliberazione n. 157 del 17/02/2016.

N.B. il "PASSOE" ai sensi della citata deliberazione rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi da parte della Stazione Appaltante, consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono. Il suo mancato inserimento nella busta contenente la documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione, trattandosi di elemento esigibile – ed indispensabile sotto il profilo della celere e sicura verifica del possesso dei requisiti - e da regolarizzare, a pena di esclusione e senza applicazione di sanzione alcuna, su richiesta della Stazione Appaltante.

N.B. In caso di ricorso all'avvalimento ex art. 89 del Codice, l'operatore economico dovrà acquisire anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.

G) dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del "Protocollo di integrità" di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2018-2019-2020 approvato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018; utilizzando **l'Allegato 4**;

G1) dichiarazione di essere a conoscenza, in relazione al "Protocollo di integrità" allegato al presente disciplinare, che "Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p. 319 bis, c.p. 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.";

H) copia del "Protocollo di integrità" di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2018-2019-2020 approvato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018; debitamente sottoscritta, su ogni pagina, dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, (**Allegato 5**);

1.2. - requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria:

I) dichiarazione afferente il fatturato di cui al punto III.1.2.), lettera I) del bando di gara;

J) idonee referenze bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica del concorrente rilasciate da almeno due istituti di credito di cui al punto III.1.2.), lettera J) del bando di gara.

1.3. - requisiti relativi alle capacità professionale e tecnica:

K) dichiarazione, relativa alla capacità tecnica del concorrente, di cui al punto III.1.3.), lettera K) del bando di gara attestante l'elenco dei servizi prestati dall'Organismo, antecedenti la data di pubblicazione del bando, nel settore oggetto della gara con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, degli stessi servizi.

I dati vanno riassunti utilizzando il seguente schema:

DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO	STAZIONE APPALTANTE CHE HA AFFIDATO IL SERVIZIO	PERIODO		FATTURATO
		DATA INIZIO	DATA FINE	

N.B. Ai sensi della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018 recante “Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2018-2019-2020”:

- dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, in ordine alla non sussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 {ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53, comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi, ma anche ex dipendenti che pur non avendo esercitato concretamente ed effettivamente tali poteri, sono stati tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che hanno inciso in materia determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario dipendente] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego};

Ai sensi della L. n. 190/2012, all’art. 1, comma 9, lettera e):

- dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, di non essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro il secondo grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione capitolina che per competenza ed attività effettivamente espletata hanno preso parte alla definizione della documentazione di gara ed allo svolgimento della medesima e a coloro che – dipendenti dell’amministrazione capitolina o delle municipalità interessate – saranno coinvolti nell’aggiudicazione, esecuzione e verifica delle prestazioni contrattuali;

ovvero

- dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, di essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro il secondo grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione capitolina che per competenza ed attività effettivamente espletata hanno preso parte alla definizione della documentazione di gara ed allo svolgimento della medesima e a coloro che – dipendenti dell’amministrazione capitolina o delle municipalità interessate – saranno coinvolti nell’aggiudicazione, esecuzione e verifica delle prestazioni contrattuali, specificando nella forma più chiara e dettagliata possibile le generalità dei soggetti interessati ed i rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di parentela e/o affinità.

È condizione di partecipazione – a pena di esclusione – l’avvenuto versamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’importo di € 35,00 da dimostrare secondo le modalità indicate alla successiva Sezione 6 punto 6.9 del presente disciplinare di gara.

Al fine di consentire all’Amministrazione di effettuare le comunicazioni previste dall’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i concorrenti dovranno compilare una dichiarazione, redatta utilizzando l’Allegato 7. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e), la dichiarazione di cui sopra dovrà essere rilasciata dal solo soggetto mandatario. La mancata indicazione dell’indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) o del fax comporta l’esonero della responsabilità della stazione appaltante per la mancata tempestività o il mancato recapito delle “comunicazioni”.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

1.4. - In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., costituiti o costituendi, a pena di esclusione, i documenti e/o le dichiarazioni di cui al punto 1.1. sub A), B) e di cui al punto 1.2. sub I) e al punto 1.3. sub K) del presente disciplinare di gara, devono essere presentati da ciascun soggetto del raggruppamento o consorzio ordinario costituiti o costituendi.

Le dichiarazioni d'impegno di cui al punto 1.1. sub C) del presente disciplinare di gara (ove ricorrente) dovrà essere presentata, a pena d'esclusione, da ciascun soggetto facente parte del costituendo raggruppamento/consorzio ordinario.

Il mandato di cui al punto 1.1 sub D) del presente disciplinare di gara (ove ricorrente) dovrà essere presentato, a pena d'esclusione, dal soggetto mandatario.

L'atto costitutivo di cui al punto 1.1 sub E) del presente disciplinare di gara (ove ricorrente) dovrà essere presentato, a pena d'esclusione, dal soggetto mandatario.

La dichiarazione di cui al G) e G1) e la documentazione di cui al punto H) del presente disciplinare di gara dovrà essere presentata, a pena d'esclusione, da ciascun soggetto facente parte del costituendo raggruppamento/consorzio ordinario.

1.5. - il requisito richiesto al punto 1.2. sub I) del presente disciplinare di gara, si intende cumulabile, ma il soggetto mandatario - ovvero l'impresa consorziata al consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - deve concorrere al loro raggiungimento in misura maggioritaria rispetto al/ai mandante/mandanti o all'altra/e impresa/e consorziata/e ed il raggruppamento/consorzio ordinario, nella sua globalità, dovrà raggiungere il 100% dei requisiti;

1.6. - In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui al punto 1.1. sub A), B) devono essere presentate anche da ciascuna impresa consorziata per la quale il consorzio concorre.

I documenti e/o le dichiarazioni di cui al punto 1.1. sub A), B) al punto 1.2. sub I) ed al punto 1.3. sub K) del presente disciplinare di gara devono essere presentati dal consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del suddetto decreto.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 31 del D. Lgs. n. 56/2017, i consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) e 46, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

1.7. - Inoltre, a pena di esclusione:

- l'offerta dovrà essere tassativamente redatta secondo le modalità e condizioni specificamente indicate alla Sezione 8 del presente disciplinare di gara;

- i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi, ai sensi degli articoli 48, comma 7 del D.

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è fatto divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

SEZIONE 2

CONTRATTO DI RETE ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del D. L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 e art. 45 co. 2 lettera f) del D. Lgs 50/2016.

Ai fini della sottoscrizione della domanda di partecipazione, si precisa, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Nel caso di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione:

A) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei servizi non possono essere diversi da quelli indicati;
3. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

B) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

ovvero

C) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito

alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

ovvero

C1) copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

SEZIONE 3

AVVALIMENTO

Ai fini della partecipazione l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in ogni caso con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 del decreto legislativo citato avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, ai sensi dell'articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega:

- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto in originale o copia autentica.

N.B. Il Contratto di avvalimento, ai sensi dell'art. 89, comma 1, ultimo alinea del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 56 del D. Lgs. n. 56/2017, deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

SEZIONE 4

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 52, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica.

In tal caso, verrà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché' siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

SEZIONE 5**MODALITÀ E CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA**

5.1. - L'importo della garanzia provvisoria di cui al punto VI.1) del bando di gara potrà essere ridotto ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo le modalità e condizioni previste ai successivi punti 6.5., 6.6. e 6.7. della presente Sezione.

5.2. - A pena di esclusione dalla gara, la garanzia provvisoria dovrà essere prestata esclusivamente secondo le seguenti modalità e condizioni:

- a) mediante bonifico SEPA, versamento in contanti (solo qualora l'importo sia inferiore a € **8.560,38** in conformità all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007), o con assegni circolari non trasferibili presso tutte le filiali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina, intestato a Roma Capitale – Ragioneria Generale - Depositi Cauzionali – IT 53 P 02008 05117 000104068723, indicando il predetto codice iban e il codice ente n. 7;
- b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria Provinciale o presso Aziende autorizzate;
- c) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l'attività;
- d) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l'attività;
- e) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

5.3. La garanzia, se prestata nella forma di cui alla superiore lettera a) e b)

- dovrà essere prodotta in originale la quietanza relativa al bonifico/versamento in contanti/versamento con assegni circolari non trasferibili/deposito da inserire nel plico generale secondo le indicazioni di cui alla Sezione 10 del presente disciplinare di gara.

La suddetta garanzia provvisoria, a pena di esclusione, dovrà altresì essere corredata da una dichiarazione del concorrente attestante:

che la stessa, ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha validità per almeno 180 giorni dal termine di ricevimento delle offerte e che il concorrente si impegna a rinnovare la garanzia medesima ai sensi della suddetta normativa, per l'ulteriore termine di validità indicata al punto IV.2.6. del bando di gara. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese e nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete la summenzionata dichiarazione dovrà essere sottoscritta – a pena di esclusione – da tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento temporaneo medesimo o dell'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete e dovrà, altresì, essere accompagnata da copia fotostatica dei documenti di identità dei dichiaranti in corso di validità.

La/e suddetta/e dichiarazione/i deve/devono essere rilasciata/e in originale, sottoscritta/e dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, ed accompagnata/e da copia fotostatica del documento di identità del/i dichiarante/i, in corso di validità.

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese e nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete la garanzia provvisoria, dovrà, altresì, essere espressamente intestata, a pena di esclusione, a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

La suddetta garanzia provvisoria, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 59, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 56/2017, dovrà altresì essere corredata dalla dichiarazione del fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, attestante:

- l'impegno a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario;

La suddetta dichiarazione deve essere rilasciata in originale, sottoscritta dal fidejussore ed accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.

N.B. Il suddetto obbligo di cui al citato art. 93, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

5.4. La garanzia, se prestata nelle forme di cui alle superiori lettere c), d) ed e):

- dovrà essere prodotta in originale;
- ai sensi dell'art. 93, comma 8-bis del D. Lgs. n. 50/2016, come introdotto dall'art. 59, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 56/2017, le garanzie fidejussorie devono essere conformi, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 67, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 56/2017, agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del 19 gennaio 2018 pubblicato il 10-4-2018 sul Supplemento ordinario n. 16/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 83]
- dovranno essere inserite le seguenti condizioni particolari con le quali l'istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente ed espressamente, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:
 - o alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, comma 2 del codice civile;
 - o alla rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile;
 - o all'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La suddetta garanzia provvisoria, a pena di esclusione, dovrà altresì:

- ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avere validità per almeno 180 giorni dal termine di ricevimento delle offerte e dovrà contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima ai sensi della suddetta normativa, per l'ulteriore termine di validità indicata al punto IV.2.6. del bando di gara.

La suddetta garanzia provvisoria, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 59, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 56/2017, dovrà altresì essere corredata dalla dichiarazione del fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, attestante:

- l'impegno a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.

La suddetta dichiarazione deve essere rilasciata in originale, sottoscritta dal fidejussore ed accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.

N.B. Il suddetto obbligo di cui al citato art. 93, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete la garanzia fidejussoria di cui alle superiori lettere c), d) ed e), dovrà, altresì, essere espressamente intestata, a pena di esclusione, a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

5.5. - Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 7, primo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel caso in cui l'importo della garanzia sia ridotto del 50%, il concorrente dovrà presentare – a pena di esclusione - la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2008 in originale ovvero in copia conforme all'originale

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, secondo periodo del Codice, introdotto dall'art. 59, comma 1, lett. e), n. 1) del D. Lgs. n. 56/2017, si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei

confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell'art. 48, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già formalmente costituito o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, la suddetta certificazione dovrà essere presentata – a pena di esclusione - da ciascun soggetto del raggruppamento/consorzio ordinario e da tutte le imprese aderenti al suddetto contratto di rete.

5.6. - Qualora il concorrente si avvalga delle ulteriori riduzioni di cui al citato articolo 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dovrà presentare, a pena di esclusione:

5.6.1. ai fini dell'ottenimento del beneficio dell'ulteriore riduzione del 30% - qualora in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit - "Certificato di Registrazione" rilasciato dal Comitato Ecolabel – Ecoaudit comprovante la registrazione EMAS;

ovvero in alternativa al punto 5.6.1.:

5.6.2. ai fini dell'ottenimento del beneficio dell'ulteriore riduzione del 20%, certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 in originale ovvero in copia autenticata.

5.7. - Qualora il concorrente sviluppi un "inventario di gas ad effetto serra" o "un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto" e si avvalga della riduzione del 15% anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto del citato articolo 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 59, comma 1, lett. e), n. 2) del D. Lgs. n. 56/2017, dovrà presentare, a pena di esclusione, rispettivamente:

- certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o certificazione ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067; tali certificazioni dovranno essere presentate in originale ovvero in copia autenticata.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, ultimo periodo del Codice, come introdotto dall'art. 59, comma 1, lett. e), n. 2) del D. Lgs. n. 56/2017, in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

5.8. - l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso di una delle seguenti situazioni/certificazioni:

- a) possesso del rating di legalità (e rating di impresa quando vigente);
- b) attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
- c) certificazione social accountability 8000;
- d) certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- e) certificazione OHSAS 18001;
- f) certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Per beneficiare della riduzione del 30 per cento, nei casi di cui alle lettere b), c), d), e), f) del suddetto punto 6.8. il concorrente dovrà presentare – a pena di esclusione – le relative certificazioni/attestazioni in originale, ovvero, limitatamente alla lettera b) in copia fotostatica, riportanti l'attestazione "conforme all'originale" sottoscritta dall/i titolare/i o dall/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma e corredata da copia fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità e con riferimento alle lettere b) c), d), e) ed f) in copia autenticata.

Per beneficiare della riduzione del 30 per cento, nel caso di cui alla lett. a) di cui al precedente punto 5.8 dovrà a pena di esclusione risultare iscritto nell'elenco di cui all'art. 8 della Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (come da ultimo modificato dalla delibera n. 26166 del 13 luglio 2016).

In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio ordinario ai sensi dell'art. 48, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già formalmente costituito o di

aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, le suddette certificazioni di cui ai punti 5.5.1. o 5.5.2., e/o la certificazione Ecolabel di cui al punto 5.6.bis, e/o 5.7. o 5.8. dovranno essere presentate – a pena di esclusione - da ciascun soggetto del raggruppamento/consorzio ordinario e da tutte imprese aderenti al suddetto contratto di rete.

A riguardo, si precisa che:

- la garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 59, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017, copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia, per l'aggiudicatario, è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto;
- la garanzia provvisoria, per i non aggiudicatari, verrà svincolata dalla Roma Capitale ai sensi dell'art. 93, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il concorrente che risulterà aggiudicatario, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della stipula del contratto, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, secondo le condizioni di cui all'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

SEZIONE 6

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI E DELLE DICHIARAZIONI RICHIESTE DAL BANDO DI GARA

A pena di esclusione dalla gara, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, di cui al presente disciplinare, dovrà essere redatta in lingua italiana e prodotta secondo quanto di seguito indicato:

- 6.1.** - con riferimento alla dichiarazione di cui alla Sezione 1, punto 1.1., lettera A) del presente disciplinare di gara la dichiarazione, di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella indicata al punto IV.2.2) del bando di gara, deve essere prodotta in originale ed essere sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma e corredata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante medesimo in corso di validità;
- 6.2.** con riferimento alla/e dichiarazione/i di cui alla Sezione 1, punto 1.1., lettera B/B1) del presente disciplinare di gara, la/le dichiarazione/i deve/devono essere rilasciata/e in originale, sottoscritta/e dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma nonché dagli altri soggetti indicati nel suddetto art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 49, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 56/2017, ed accompagnata/e da copia/e fotostatica/che del/i documento/i di identità del/i dichiarante/i, in corso di validità;
- 6.3.** - con riferimento alle dichiarazioni di cui alla Sezione 1 esse devono essere prodotte in originale ed essere sottoscritte dal titolare/legale rappresentante/altra persona munita di specifici poteri di firma del soggetto concorrente e corredate da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante medesimo in corso di validità;
- 6.4.** - con riferimento ai documenti di cui alla Sezione 1, punto 1.1., lettera D) (mandato collettivo speciale con rappresentanza in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito, ove ricorrente) e F) (PASSOE) del presente disciplinare di gara, essi devono essere prodotti in originale;
- 6.5.** - con riferimento al documento di cui alla Sezione 1, punto 1.1. lettera E) (atto costitutivo di consorzio ordinario già costituito, ove ricorrente) deve essere prodotto in originale o in copia conforme all'originale;
- 6.6.** – con riferimento al documento di cui alla Sezione 1, punto 1.1. lettera H) (Protocollo di integrità) deve essere prodotto in copia sottoscritta in originale dal titolare/legale rappresentante/altra persona munita di specifici poteri di firma del soggetto concorrente e corredata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante medesimo in corso di validità.
- 6.7.** - La persona diversa dal titolare/legale rappresentante, che sottoscrive le dichiarazioni in nome e per conto del soggetto concorrente, dovrà produrre - a pena di esclusione - l'originale o copia autentica dell'atto che attesta i propri poteri di firma.

6.8. - Tutte le dichiarazioni, ad eccezione di quella indicata al punto 1.1., lettera B) (allegato 2) del presente disciplinare di gara possono essere rese anche da un Procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso deve essere allegata – a pena di esclusione – la relativa procura.

In ogni caso il procuratore dovrà rendere le dichiarazioni di cui all'articolo 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g), comma 2 e comma 5 lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 49, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 56/2017;

Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. ed indicare espressamente – a pena di esclusione – che il soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 di detto D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci.

ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

È previsto il contributo ad ANAC di € 35,00, trattandosi di gara con importo superiore a € 300.000,00 I.V.A. esclusa.

6.9. - L'assolvimento degli obblighi di contribuzione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dovrà essere dimostrato:

1) mediante versamento on line collegandosi al "servizio di riscossione" e seguendo le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, America Express.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla documentazione di gara la relativa ricevuta, trasmessa dal sistema di riscossione;

ovvero:

2) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, da individuare all'indirizzo <https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html>.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla documentazione di gara lo scontrino in originale rilasciato dal punto vendita.

SEZIONE 7

SISTEMA AVCpass PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI, DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 e SS.MM.II.

Ai sensi della Deliberazione n. 111 dell'Adunanza del 20 dicembre 2012 dell'Autorità, così come aggiornata dalla deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, si procederà alle verifiche dei requisiti generali, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali esclusivamente attraverso la "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" istituita presso l'Autorità medesima utilizzando il sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 47, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal citato D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, come sostituito dall'art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 56/2017, i consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) e 46, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

Ai fini della verifica sul sistema AVCpass dei requisiti generali e della correlativa documentazione da produrre a comprova degli stessi, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 55,

comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 56/2017, accetta i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo medesimo:

- a) per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 di detto articolo 80, il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;
- b) per quanto riguarda il comma 4 del predetto articolo, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analogha certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.

Ai fini della verifica sul sistema AVCpass dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa e della correlativa documentazione da produrre a comprova degli stessi si precisa quanto segue:

In relazione al punto III.1.2. lettera I) del bando di gara relativamente al fatturato indicato nella dichiarazione "dichiarazione che il concorrente ha realizzato negli ultimi tre esercizi (2016/2017/2018) un fatturato specifico medio annuo per servizi analoghi / forniture analoghe al settore oggetto della gara non inferiore a € 292.855,05 (al netto dell'IVA) la documentazione da produrre a comprova è la seguente:

- fatture e/o contratti, comprovanti l'avvenuta esecuzione di servizi analoghi nel settore oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi (2016/2017/2018) per un importo medio annuo non inferiore a: € 292.855,05 (al netto dell'IVA) pari all'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara per 12 mesi di attività.

In relazione al punto III.1.3. lettera K) del bando di gara "dichiarazione relativa alla capacità tecnica del concorrente, attestante l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando, nel settore oggetto della gara, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, degli stessi servizi", la documentazione da produrre a comprova è la seguente:

- certificati rilasciati e visti da amministrazioni o enti;
- dichiarazioni di privati ovvero fatture e/o contratti per servizi prestati / forniture prestate a favore di questi ultimi.

Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie.

SEZIONE 8

MODALITÀ DI REDAZIONE E COLLAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA E TECNICA

In relazione alla necessità di garantire la continuità del servizio a favore di un'utenza particolarmente fragile, si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere redatta secondo quanto riportato nella Sezione 10 e rispettare quanto segue:

- 8.1.** - dovrà essere prodotta in lingua italiana;
- 8.2.** - dovrà essere firmata in modo chiaro e leggibile dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma e corredata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante medesimo in corso di validità;
- 8.3.** - dovrà comprendere:
 - l'indicazione del ribasso percentuale unico offerto (espresso in cifre ed in lettere) sull'importo a base di gara. Il predetto ribasso percentuale non dovrà riportare più di tre cifre decimali;
 - la dichiarazione che il concorrente ha valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo ed alle condizioni contrattuali che possano influire sull'esecuzione del servizio;
 - la dichiarazione di considerare i prezzi medesimi, nel loro complesso congrui e remunerativi e tali, quindi, da consentire la propria offerta;
- 8.3.1.** - non dovrà contenere proposte in aumento e/o condizionate;

8.4. - dovrà, essere racchiusa in propria busta, debitamente sigillata con ceralacca sui lembi di chiusura ovvero con nastro adesivo applicato e controfirmato sui medesimi lembi, riportante al suo esterno l'indicazione del concorrente e la dicitura "offerta economica";

8.5. - solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non ancora formalmente costituito:

- l'offerta economica, redatta in conformità ai principi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta/e dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di ciascun soggetto costituente il raggruppamento o consorzio ordinario;
- dovrà altresì contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dalla normativa vigente.

In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete l'offerta economica deve essere sottoscritta/e da tutti i soggetti che costituiranno la predetta aggregazione di imprese;

8.6. - solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., già formalmente costituito:

- l'offerta economica redatta in conformità ai principi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da altra persona munita di specifici poteri di firma del soggetto designato quale mandatario.

8.6 bis. - Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, sostituito dall'art. 60, comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 56/2017, nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

OFFERTA TECNICA

8.7. - l'offerta tecnica redatta anche in versione cartacea, a pena di esclusione, dovrà essere formulata rispettando quanto segue:

8.7.1. dovrà essere prodotta in lingua italiana;

8.7.2. l'offerta tecnica deve essere sottoscritta a pena di esclusione dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore;

8.7.3. dovrà essere rilegata in un unico documento con massimo 30 pagine, in formato cartaceo, elaborata sulla base delle indicazioni contenute nel presente disciplinare;

8.7.4. dovrà contenere la descrizione dettagliata di eventuali offerte migliorative ed aggiuntive senza oneri per l'amministrazione;

8.7.5. dovrà contenere l'Organigramma e i ruoli ed i curricula degli operatori proposti per lo svolgimento delle attività, che dovranno essere debitamente sottoscritti in originale e dovranno riportare il consenso al trattamento dei dati personali nonché la dicitura "sono a conoscenza della presentazione del mio curriculum-vitae per la procedura negoziata in oggetto". I nominativi ed i curricula di eventuali operatori aggiuntivi e/o sostituzioni dovranno essere inseriti in un apposito elenco. Il Municipio valuterà ed attribuirà punteggio unicamente agli operatori richiesti negli atti di gara ed i costi indicati nel prospetto economico dovranno rispettare essere conformi a quelli previsti dal D.M. del 02/10/2013

8.7.6 L'Organismo dovrà mettere a disposizione per lo svolgimento del progetto locali nel territorio del Municipio VII, che dovranno:

- Essere in regola con la normativa vigente in materia edilizia, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti, di barriere architettoniche, di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro,
- Essere autorizzati al funzionamento ai sensi della L.R. n. 41/2003 e della D.G.R.L. n. 126/2015, ovvero dovranno possedere i requisiti minimi previsti per ottenere tali autorizzazioni;
- Essere delle dimensioni previste dalla normativa vigente e articolati in funzione delle attività proposte nel progetto.

8.7.7 dovrà contenere la disponibilità e la descrizione di almeno due mezzi di trasporto per all'accompagnamento da e per il centro per gli utenti e per le iniziative esterne, proposte nell'ambito della programmazione delle attività. I mezzi di trasporti, conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente, ed in regola con gli adempimenti assicurativi per RCA, dovranno essere inoltre abilitati al trasporto anche di persone parzialmente autosufficienti, nonché idonei alla circolazione anche in situazioni di restrizione del traffico automobilistico.

8.7.8. dovrà essere suddivisa in capitoli in relazione a ciascun elemento di valutazione specificato nella Sezione 10 del presente disciplinare; l'indice dovrà corrispondere all'effettiva articolazione dei capitoli;

8.7.9. dovrà contenere la Carta di Servizio;

8.7.10 non dovrà contenere opuscoli pubblicitari;

8.7.11. le eventuali soluzioni migliorative proposte costituenti l'offerta tecnica dovranno essere articolate in un nuovo capitolo descrittivo prestazionale redatto a cura del concorrente, debitamente sottoscritto e che sarà approvato dall'Ufficio proponente in caso di aggiudicazione definitiva;

8.7.12. dovrà contenere eventuali lettere di adesione con Enti, Associazioni, Cooperative e altri Organismi presenti sul territorio;

8.8. dovrà, a pena di esclusione, essere racchiusa ciascuna in propria busta, debitamente sigillata con ceralacca sui lembi di chiusura ovvero con nastro adesivo applicato e controfirmato sui medesimi lembi, riportante al suo esterno l'indicazione del concorrente e la dicitura "offerta tecnica";

8.9. - solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) e G.E.I.E. di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non ancora formalmente costituito:

- l'offerta tecnica, redatta in conformità ai principi sopra richiamati, dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di ciascun soggetto costituente il raggruppamento o consorzio ordinario

o

- in caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete l'offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno la predetta aggregazione di imprese;

8.10. - solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., già formalmente costituito:

L'offerta tecnica, redatta in conformità ai principi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma del soggetto designato quale mandataria.

SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

8.11. - A corredo dell'offerta tecnica, ai sensi dell'articolo 83, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ciascun offerente, potrà segnalare all'Amministrazione, mediante motivata e comprovata dichiarazione, parimenti sottoscritta, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e/o commerciali.

In ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione definitiva.

Le offerte così collazionate devono essere racchiuse nel plico generale di cui alla successiva Sezione 9.

SEZIONE 9

MODALITÀ DI COLLAZIONE, SIGILLATURA E SPEDIZIONE DEL PLICO GENERALE

A pena di esclusione dalla gara, il plico generale, dovrà rispettare quanto segue:

9.1. dovrà contenere la busta, debitamente sigillata nei modi indicati alla precedente Sezione 8, contenente l'offerta economica;

9.2. dovrà contenere la busta, debitamente sigillata nei modi indicati alla precedente Sezione 8, contenente l'offerta tecnica;

9.3. dovrà contenere la domanda di partecipazione, la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara indicata alla Sezione 1 e la garanzia provvisoria di cui alla Sezione 5 del presente disciplinare di gara;

9.4. dovrà essere debitamente sigillato con ceralacca sui lembi di chiusura, ovvero con nastro adesivo applicato e controfirmato sui medesimi lembi;

9.5. dovrà riportare al suo esterno le seguenti indicazioni:

- * la denominazione del concorrente mittente;
- * l'oggetto della gara: " **Progetto Centro Diurno per malati di Alzheimer o demenze correlate di grado moderato-lieve**", la data e l'ora della gara

9.6. dovrà pervenire mediante servizio postale, a mezzo di agenzia di recapito o a mano, a Roma Capitale, Municipio Roma VII – Sede di Cinecittà – Ufficio Protocollo – Piazza di Cinecittà 11 – 00174 Roma entro e non oltre le ore **12.00 del 29/05/2019**

SEZIONE 10

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICO-ECONOMICA

L'offerta sarà valutata, in base ai criteri e ai punteggi come di seguito specificati:

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA			
PROGETTO		Punteggio massimo	PUNTEGGIO MASSIMO
Validità tecnico metodologica del progetto	I. Organizzazione, articolazione del servizio in coerenza con gli obiettivi posti	14	45
	II. Qualità della metodologia proposta in relazione agli obiettivi del progetto	5	
	III. Chiarezza, concretezza e rilevanza della Carta di Servizio offerta (documento a sé stante relativo al servizio oggetto di valutazione)	3	
	IV. Tempi e modalità della presa in carico degli utenti	4	
	V. Modalità di monitoraggio, metodo di raccolta ed elaborazione dei dati e strumenti di valutazione della qualità del servizio	3	
	VI. Piano di aggiornamento e di formazione professionale in relazione allo specifico progetto	5	
	VII. Proposte innovative in relazione alle attività proposte	5	
	VIII. Rapporti con la rete territoriale. Conoscenza del territorio, soggetti coinvolgibili nel progetto; attestazione di rapporti già in atto nel territorio; specifiche modalità di costituzione dei rapporti formali e informali, con altri soggetti pubblici e privati finalizzati alla realizzazione del progetto	6	
Sede e Risorse strumentali e trasporto	I. Superficie interna della struttura (indicare i mq). (Verrà attribuito 1 punto ogni 40 mq di superficie utile fino ad un massimo di 4 punti)	4	15
	II. Ampiezza degli eventuali spazi esterni fruibili annessi alla struttura, escluse le aree non calpestabili (indicare i mq). (Verrà attribuito 1 punto ogni 40 mq di superficie utile fino ad un massimo di 4 punti)	4	
	III. Fornitura di ogni materiale necessario al corretto svolgimento dei laboratori proposti (cancelleria, strumenti audio e video per le attività di laboratorio, ecc....) in relazione al numero degli utenti seguiti.	4	

	IV. Disponibilità di almeno due mezzi di trasporto (verrà attribuito 1 punto per ogni mezzo di trasporto messo a disposizione fino ad un massimo di 3)	3	
PERSONALE			
		Punteggio massimo	PUNTEGGIO MASSIMO
Figure professionali impiegate nel progetto	I. Assistente Sociale - D2 - anche con funzioni di Coordinamento Responsabile del Progetto (1 punto per ogni anno di esperienza, fino ad un massimo di 5 punti)	5	25
	II. Assistenti Domiciliari muniti di patente B – C1 - Il personale destinato a eventuali sostituzioni per assenze temporanee, di pari livello, deve essere indicato separatamente (1 punto per ogni anno di esperienza, fino ad un massimo di 3 punti per ogni operatore)	12	
	III. Educatore – D2 - (1 punto per ogni anno di esperienza, fino ad un massimo di 4 punti)	4	
	IV. Tecnico di Laboratorio – D1 - (1 punto per ogni anno di esperienza, fino ad un massimo di 4 punti)	4	
OFFERTA ECONOMICA			
			PUNTEGGIO MASSIMO
Preventivo di spesa, al netto dell'IVA, con la specifica e distinta indicazione del regime fiscale prescelto dall'organismo in base alla normativa vigente, Il preventivo economico dovrà essere dettagliato con la specifica del costo degli operatori e di tutti gli altri costi relativi al servizio proposto.			15
TOTALE			100

L'Attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica sarà individuato dalla Commissione, all'uopo nominata, così come segue:

ciascun membro assegnerà un coefficiente compreso tra 0 e 1 espresso in valori centesimali a ciascun elemento dell'offerta secondo la seguente scala di gradazione:

OTTIMO	1
DISTINTO	0,9
BUONO	0,8
DISCRETO	0,7
SUFFICIENTE	0,6
QUASI SUFFICIENTE	0,5
SCARSO	0,4
INSUFFICIENTE	0,3
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,2
NON PERTINENTE	0,1
NON VALUTABILE	0

I coefficienti medi (dati dalla somma dei coefficienti espressi dai membri diviso il numero dei membri stessi) saranno moltiplicati per i rispettivi sub – punteggi (con limite di 2 decimali dopo la virgola con arrotondamento di questa all'unità superiore se la 3° cifra decimale è pari o superiore a 5).

La somma dei singoli Sub- prodotti determinerà il punteggio complessivo attribuito ad ogni singolo elemento di valutazione tecnico - qualitativo

L'attribuzione del punteggio dell'offerta economica sarà individuato come segue:

- * all'offerta economica complessiva proposta (IVA esclusa) il cui prezzo è quello minimo, verrà assegnato il punteggio massimo sopra indicato (15 punti)
- * a ciascuna offerta con prezzo diverso da quello minimo verrà automaticamente assegnato il punteggio, arrotondato al secondo decimale, risultante dalla seguente formula:

$$X_i = C_b * 15 / C_i$$

in cui:

- * X_i è il punteggio concorrente i esimo
- * C_b è il prezzo minimo offerto
- * 15 è il punteggio massimo assegnato al prezzo minimo
- * C_i è il costo offerto dal concorrente i esimo

Ai sensi dell'art. 97 comma 3 del Codice, i concorrenti che non avranno raggiunto sull'offerta tecnica un punteggio complessivo pari ad almeno 55 punti, non saranno ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche ed alle successive fasi del procedimento.

Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita conseguentemente la graduatoria ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere, sarà preso in considerazione il valore in lettere.

In caso di offerte valutate con il punteggio complessivo identico, si aggiudicherà la gara in favore dell'offerta che abbia ottenuto un maggior punteggio relativamente all'offerta tecnica.

L'Amministrazione si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte.

Resta fermo il disposto di cui all'art. 97, comma 6, ultimo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 in merito alla facoltà dell'Amministrazione di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

SEZIONE 11

VERIFICHE SUI CONCORRENTI IN GRADUATORIA

Il possesso di tutti i requisiti meramente dichiarati dal soggetto che risulterà aggiudicatario provvisorio sarà verificato dall'ufficio attraverso il sistema AVCpass.

La mancata comprova dei requisiti dichiarati determinerà l'esclusione dalla partecipazione alla gara e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

N.B. L'Ufficio proponente di cui al punto I.1. del bando di gara, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

SEZIONE 12

ADEMPIMENTI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Il soggetto che risulterà aggiudicatario definitivo dovrà:

- presentare la garanzia definitiva;
- presentare la polizza assicurativa;

- provvedere alla registrazione della convenzione presso l'Agenzia delle Entrate competente
Le spese e gli oneri contrattuali saranno a carico del soggetto aggiudicatario definitivo.

SEZIONE 13

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Tutti i documenti di gara sono disponibili, per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l'indirizzo internet <https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-vii.page>

Non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di appalto di servizi sociali con funzioni di tutela e supporto a fasce deboli compreso nell'allegato IX del D.Lgs. 50/2016 riconducibile ai servizi esclusi con riferimento agli art. 140, 143 , 144 del medesimo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 209, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 1 del D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012, l'Ufficio proponente, ha verificato l'impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) nonché dagli ulteriori soggetti aggregatori di cui al D.P.C.M. 11 novembre 2014, per l'accertata indisponibilità delle convenzioni/beni/servizi presso Consip S.p.A., MePA e presso gli ulteriori soggetti aggregatori.

L'amministrazione, una volta stipulato validamente il relativo contratto, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto medesimo, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 13 del suddetto D. L. n. 95/2012 e art. 109 del D. L. gs 50/2016.

A conclusione della valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice all'uopo nominata, verrà comunicata ai concorrenti la data di apertura delle offerte economiche attraverso la pubblicazione di un avviso sul sito internet <https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-vii.page>

L'aggiudicazione è impegnativa per l'impresa aggiudicataria ma non per l'Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità delle vigenti disposizioni.

L'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In relazione alla presente procedura, è possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.mun10@pec.comune.roma.it, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi antecedenti la scadenza per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro 6 (sei) giorni lavorativi dalla ricezione del quesito.

La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet nella sezione "Bandi Avvisi". <https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-vii.page>

SEZIONE 14

TRATTAMENTO DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi indicati all'art. 11, comma 1 del citato Decreto Legislativo.

I dati forniti potranno/saranno comunicati ad altre strutture interne all'Amministrazione Capitolina, per le attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco di Roma Capitale.

Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore del Municipio Roma VII.

SEZIONE 15

ACCESSO AGLI ATTI

Ferme restando le disposizioni contenute nella Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il diritto di accesso agli atti può essere esercitato, oltre a quanto previsto dall'art. 76, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nei modi e nelle forme indicati nell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. medesimo e presso Ufficio Relazioni con il Pubblico del Municipio Roma VII situato in Piazza di Cinecittà 11 - 00174, nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e martedì e giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30, Tel.: 0669610333 - Fax 0671542134,

Direttore di Direzione Socio Educativa